

Società: UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE
U.C.I. SOC. CONS. A R.L.
Quota di Partecipazione SARA ASSICURAZIONI S.p.A.: 2,63%
Data iscrizione Registro Imprese: 19/02/1996
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2053.

Oggetto Sociale

A) di svolgere i compiti attribuiti all'ente previsto all'articolo 6 della legge 990/1969 dai commi 2,4 e 5 di tale articolo e dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n 242. In particolare la società :

a.1 gestisce e liquida, garantendo agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi dovuti secondo la legge italiana, i danni derivanti dalla circolazione nel territorio della repubblica italiana, dello stato del vaticano o della repubblica di s. marino dei veicoli terrestri a motore che stazionano abitualmente in un altro stato, quando:" l'utente del veicolo che ha causato il danno sia in possesso di un valido certificato internazionale di assicurazione; ovvero " il veicolo che ha causato il danno, anche se non assicurato, stazioni abitualmente in uno degli stati membri dell'unione europea o dello spazio economico europeo (in seguito solo: stati membri) ovvero in uno stato terzo a questi assimilato in forza della disposizione di cui al comma 4, lettera b), del predetto articolo 6, ferme restando, peraltro, le esclusioni disposte in applicazione del comma 7 dello stesso articolo.

a.2 gestisce e liquida, garantendo agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi come sopra dovuti, i danni derivanti dalla circolazione nelle acque territoriali della repubblica italiana dei natanti registrati all'estero soggetti ad obbligo di assicurazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 990/1969 e dell'articolo 3 del d.p.r. 24 novembre 1979, n 973, come modificati ed integrati con l'articolo 48 della legge 11 febbraio 1971 n.50, e con l'articolo 1 della legge 8 luglio 2003 n.172, i cui utenti siano muniti di un valido certificato di assicurazione.

B) autorizza le imprese socie a rilasciare ai propri assicurati i certificati internazionali di assicurazione richiesti per la circolazione nel territorio di altri stati dei veicoli terrestri a motore che stazionano abitualmente nella repubblica italiana, nello stato del vaticano o nella repubblica di san marino, e garantisce nei confronti degli uffici nazionali d'assicurazione degli stati per i quali i certificati sono rilasciati l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal loro rilascio.

C) garantisce agli uffici nazionali di assicurazione degli altri stati membri ed a quelli di stati terzi che partecipano con la società all'accordo multilaterale concluso in sede di consiglio dei bureaux in attuazione dell'articolo 2 della direttiva 72/166/cee del 24 dicembre 1972, il rimborso delle somme pagate per indennizzi e delle spese di liquidazione sostenute per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione nel territorio del loro stato di veicoli a motore, anche se non assicurati, che stazionano abitualmente nello stato italiano, nello stato del vaticano o nella repubblica di san marino.

II. La società stipula con gli altri uffici nazionali di assicurazione partecipanti al sistema del certificato internazionale, nell'ambito del consiglio dei bureaux e su base di reciprocità, tutti gli accordi che siano necessari per svolgere le attività ed adempiere agli impegni di cui al precedente comma, attenendosi nella stipulazione di tali accordi alle disposizioni

contenute nel regolamento generale concernente le relazioni tra uffici nazionali di assicurazione approvato dall'assemblea del predetto consiglio il 30 maggio 2002, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

III. Rientrano altresì nell'oggetto sociale:

a) la liquidazione e la regolazione, in qualità di mandatario per l'Italia di imprese d'assicurazione con sede legale in altri stati membri, nominato ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/26/ce del 16 maggio 2000, dei danni subiti da persone residenti nella repubblica italiana, in conseguenza di sinistri della circolazione stradale avvenuti in un altro stato aderente al sistema del certificato internazionale di assicurazione e provocati da veicoli terrestri a motore assicurati che stazionano abitualmente in uno stato membro diverso da quello della loro residenza, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n 190;

b) la liquidazione e la regolazione per conto ed in nome della società Consap.-concessionaria di servizi assicurativi pubblici - gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada -, e sulla base di apposita convenzione stipulata con la stessa, dei danni il cui risarcimento faccia carico alla predetta società', nella sua qualità di organismo di indennizzo nazionale, in forza di quanto previsto dal precitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.190;

c) la stipulazione e la gestione, per conto e in nome delle imprese socie, delle assicurazioni "frontiera" di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione della legge 990/1969 approvato con d.p.r. 24 novembre 1970, n 973, e la liquidazione e regolazione dei relativi sinistri;

d) il rilascio, in nome e per conto delle imprese socie, agli utenti di veicoli terrestri a motore stazionanti abitualmente nella repubblica italiana, nello stato del vaticano o nella repubblica di san marino, in uscita dalle frontiere italiane, di certificati internazionali di assicurazione validi per la circolazione in altri stati;

e) lo svolgimento, sulla base di convenzioni stipulate nell'ambito del consiglio dei bureaux con gli uffici nazionali di assicurazione di altri stati, e previa deliberazione favorevole del consiglio di amministrazione, di attività diretta a dare assistenza:

" a persone residenti in Italia, nello stato del vaticano o nella repubblica di san marino, per il conseguimento da parte delle stesse del risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistri della circolazione stradale avvenuti all'estero, non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n 190;

" a persone residenti in stati esteri non aderenti all'Unione Europea o allo spazio economico europeo, per il conseguimento da parte delle stesse del risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistri della circolazione stradale avvenuti nel territorio della repubblica italiana, dello stato del vaticano o della repubblica si s. marino;

f) lo svolgimento, previa deliberazione, caso per caso, del consiglio di amministrazione e sulla base di apposite convenzioni, di attività corrispondenti a quelle indicate al comma I nei rapporti con singole imprese o con organismi di imprese assicuratrici avanti sede in stati esteri che non hanno aderito, o non hanno comunque dato attuazione, alla raccomandazione n 5 della Commissione economica per l'Europa dell'Onu.

g) lo svolgimento, previa deliberazione caso per caso del consiglio di amministrazione, di ogni altra attività diversa da quelle indicate nel presente articolo, che sia a queste connessa ed utile per la loro realizzazione.

IV. la società può assumere partecipazioni in altre società aventi per oggetto attività simili o strumentali alle proprie.